



**LA CORTE DEI CONTI**  
**Sezione Regionale di Controllo per la Liguria**  
composta dai seguenti magistrati:

Dott.ssa Angela PRIA	Presidente f.f.
Dott. Alessandro BENIGNI	Primo referendario
Dott. Donato CENTRONE	Primo referendario (relatore)
Dott. Claudio GUERRINI	Primo referendario

Nella camera di consiglio del 2 marzo 2017 ha assunto la seguente

**Deliberazione**

Vista la lettera, prot. n. 13 del 6 febbraio 2017, con la quale il Presidente del Consiglio delle autonomie locali ha trasmesso alla Sezione la richiesta di parere formulata in data 1° febbraio 2017 dal Comune di Ameglia (SP), ai sensi dell'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 3 del 2017, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione;

Udito in camera di consiglio il magistrato relatore, dott. Donato Centrone

**Premesso che**

Il Sindaco del Comune di Ameglia (SP) ha formulato una richiesta di parere in materia di personale, in particolare sulla esatta determinazione del fondo contrattuale per il trattamento accessorio del personale. Il dubbio nasce dal fatto che l'articolo 1, comma 236, della legge n. 208 del 2015 consente di quantificare il suddetto fondo in misura non superiore a quella del 2015, decurtato in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, ma "*tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente*". Nello specifico, il Sindaco chiede se possa essere confermata l'interpretazione fornita dalla Sezione Lombardia, con il parere n. 367/2016, che ha ritenuto possibile, ai fini della determinazione della semisomma per la decurtazione del fondo in modo proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tener conto delle unità di personale inserite nel programma triennale dei fabbisogni del personale (2017-2019), indipendentemente dalla loro effettiva assunzione entro la fine dell'anno e/o dall'avvio delle relative procedura di selezione pubblica. La necessità di tale conferma deriva dal fatto che il MEF-Dipartimento della Ragioneria dello Stato, nella circolare n. 12/2016, fa riferimento ad una verifica finale dell'effettivo andamento assunzionale, che sembrerebbe richiamare la necessità di valutare a fine anno l'effettivo numero dei dipendenti in servizio.

**In merito all'ammissibilità della richiesta**

La richiesta di parere risulta ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale, in quanto sottoscritta dal Sindaco, organo legittimato a rappresentare l'ente locale, e trasmessa tramite il Consiglio delle autonomie locali, come previsto dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003.

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre rilevare come la predetta disposizione consenta agli enti locali di chiedere pareri solo *in materia di contabilità pubblica*. La Sezione delle autonomie, già nell'adunanza del 27 aprile 2004, aveva fissato principi e modalità per l'esercizio dell'attività consultiva, integrati con le successive delibere n. 5/AUT/2006 e n. 9/SEZAUT/2009. In quelle occasioni è stato precisato che tale funzione non può intendersi come consulenza generale, ma va ristretta alla sola materia della contabilità pubblica (disposizioni in materia di bilanci, norme e principi che disciplinano la gestione finanziaria e del patrimonio, etc.). In seguito, le Sezioni riunite in sede di controllo, con una pronuncia di coordinamento, emanata ai sensi dell'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2019, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (deliberazione n. 54/CONTR/2010), hanno nuovamente definito, esprimendo principi vincolanti per le Sezioni regionali, l'ampiezza della funzione consultiva attribuita dalla legge. In particolare, è stato affermato *"che non è da condividere qualsivoglia interpretazione dell'espressione in materia di contabilità pubblica, che, vanificando lo stesso limite posto dal legislatore, conduca al risultato di estendere l'attività consultiva in discorso a tutti i settori dell'azione amministrativa, in tal guisa realizzando, perdi più, l'inaccettabile risultato di immettere questa Corte nei processi decisionali degli Enti territoriali"*. Ma soprattutto, che non *"sono parimenti condivisibili linee interpretative che ricomprendano nel concetto di contabilità pubblica qualsivoglia attività degli Enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria, comportando, direttamente o indirettamente, una spesa, con susseguente fase contabile attinente all'amministrazione della stessa ed alle connesse scritture di bilancio"*. I riferiti principi di diritto sono stati ripresi, dalle medesime Sezioni riunite, in successive pronunce (si rinvia, per esempio, alla deliberazione n. 60 del 7 dicembre 2010).

Sulla scorta di quanto esposto, la richiesta di parere avanzata dal Comune di Ameglia risulta ammissibile in quanto attinente all'interpretazione di una norma di finanza pubblica riguardante i limiti per la costituzione del fondo per la contrattazione integrativa.

#### **Esame nel merito**

Il quesito posto dal Comune istante verte sulla corretta interpretazione del comma 236 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, che statuisce quanto segue: *"Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente"*.

Il Comune chiede di sapere, in particolare, se la parte finale della suddetta disposizione possa essere interpretata nel senso di concedere agli enti locali la possibilità di comprendere nel calcolo del personale in servizio a fine anno, per l'eventuale decurtazione del fondo in modo proporzionale alla riduzione del personale in servizio, anche le unità di personale *"assumibili ai sensi della normativa vigente"*, vale a dire di quelle inserite nel programma triennale dei fabbisogni del personale (che ha, come limite massimo, il budget assunzionale normativamente consentito in base alle periodiche norme di finanza pubblica), indipendentemente dallo loro effettiva assunzione entro fine anno.

Come ricordato dall'istante, sul predetto dubbio interpretativo si è già espressa la Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione n. 367/2016/PAR, al cui condivisibile percorso

motivazionale può farsi rinvio. Nell'occasione è stato evidenziato, in primo luogo, in aderenza a quanto affermato poco prima dalla Sezione delle Autonomie di questa Corte (deliberazione n. 34/SEZAUT/2016/QMIG), come la struttura del nuovo vincolo di spesa ricalchi, fatto salvo il diverso riferimento temporale, quanto disposto, in precedenza, dall'art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010.

Tuttavia, fra gli aspetti innovativi della nuova formulazione, anche la Sezione delle Autonomie ha rilevato l'inserimento dell'inciso *"tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente"*, oggetto dei sollevati dubbi interpretativi. La Sezione Lombardia ha sottolineato come l'applicazione dei generali canoni che reggono l'interpretazione normativa impongono, come noto, di non attribuire alla disposizione *"altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse"* (art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile). Ne deriva che, in base alla lettura della novella in esame, non appare trovare alcun addentellato normativo la necessità di compiere una rettifica alla fine dell'esercizio per adeguare il fondo (costituito tendendo conto sia del personale assunto che di quello giuridicamente assumibile) alle assunzioni effettivamente intervenute, come sembra prospettare la circolare MEF-RGS n. 12/2016, indicata dal Comune istante (tale ultima prospettazione avrebbe la conseguenza di rendere priva di effetti la novità, rispetto al previgente citato art. 9, comma 2-bis, contenuta nell'esposto inciso finale del comma 236 in esame).

Le conclusioni indicate sono state ribadite dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia anche nella successiva deliberazione n. 20/2017/PAR, in cui, dopo aver ricordato che il comma 236 in esame riproduce sostanzialmente il testo del precedente art. 9, comma 2-bis, rileva come l'introduzione del riferimento agli *"assumibili"* mitighi algebricamente il calcolo dell'eventuale taglio del fondo da operare in proporzione alla diminuzione del personale in servizio. Sottolinea come il legislatore abbia inteso, da una parte, mantenere un tetto storicizzato sull'ammontare complessivo e, dall'altra, introdurre un criterio di computo dell'eventuale decurtazione da operare maggiormente elastico, consentendo di ridurne l'importo mediante sottrazione del contingente di personale assumibile in base alle periodiche norme di finanza pubblica (e non solo di quello effettivamente assunto entro la fine dell'anno).

In conclusione, anche la scrivente Sezione regionale di controllo ritiene che, alla luce della sopra indicata interpretazione dell'art. 1, comma 236, della legge 208 del 2015, gli enti locali devono contenere il fondo destinato al trattamento accessorio del personale, anche di qualifica dirigenziale, entro il limite massimo di quanto destinato, allo stesso fine, nel 2015, nonché eventualmente decurtarlo in proporzione alle riduzioni del personale in servizio *medio tempore* intervenute, tenendo conto, tuttavia, in tale calcolo, anche del personale assumibile in base alla programmazione triennale.

**P.Q.M.**

nelle considerazioni sopra esposte è il parere della Sezione.

Copia della presente deliberazione viene trasmessa, a cura del preposto alla segreteria, al Sindaco del Comune di Ameglia.

Il magistrato relatore  
(dott. Donato Centrone)

Il Presidente f.f.  
(dott.ssa Angela Pria)

Depositato in segreteria il 17.3.2017

Il funzionario preposto

Antonella Sfettina